

Civile Sent. Sez. L Num. 23087 Anno 2015

Presidente: STILE PAOLO

Relatore: LORITO MATILDE

Data pubblicazione: 11/11/2015

SENTENZA

sul ricorso 12637-2010 proposto da:

MOLLO MARIA GIOVANNA C.F. MLLMGV51M43I823E, SANTORO
FABIO SNTFBA71L15L2190, SANTORO GUIDO
SNTGDU73T31L219R, (nella qualità di eredi di SANTORO
ROBERTO), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dall'avvocato CARLO CUNEO,
giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

TEKSID ALUMINUM S.R.L. C.F. 08349600018, in persona

2015

3767

•

•

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR N.19, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati DIEGO DIRUTIGLIANO, FRANCO BONAMICO, giusta delega in atti

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 384/2009 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 12/05/2009 r.g.n. 1408/2008; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2015 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO;

udito l'Avvocato GAROFALO BENEDETTA per delega verbale DE LUCA TAMAJO RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Santoro Roberto conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Torino la Teksind Aluminium s.r.l. esponendo di aver lavorato alle dipendenze di quest'ultima dal 12/6/68 al 31/3/06 da ultimo con qualifica di quadro 7° livello c.c.n.l. industria metalmeccanica, distaccato per lungo periodo presso società controllate, percependo oltre al trattamento economico previsto dal c.c.n.l., l'indennità estero, ulteriori emolumenti in valuta locale, e numerosi *benefits* in natura.

Lamentava che alla cessazione del rapporto la parte datoriale non aveva computato nel calcolo del t.f.r. detti benefici, né ulteriori emolumenti pure erogati con continuità nel corso del rapporto (quali compensi per lavoro straordinario, notturno, premio fedeltà). Nel dare atto di aver sottoscritto alcuni mesi prima della cessazione del rapporto (il 1° dicembre 2005), un accordo transattivo, ne eccepiva, tuttavia, la nullità radicale, in quanto concernente diritti futuri, in parte indisponibili ed in parte ancora a lui ignoti ed instava per la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 57.295,52. Si costituiva la società che deduceva l'improponibilità della domanda non essendo stato l'accordo transattivo impugnato nei termini dell'art.2113 c.c., nel merito contestando la fondatezza del ricorso che chiedeva fosse respinto.

Con sentenza in data 15/7/08 il giudice adito dichiarava l'improponibilità della domanda.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Torino che, con sentenza in data 12 maggio 2009, sul rilievo che le domande concernenti l'incidenza degli emolumenti percepiti nel corso del rapporto (quali compensi per lavoro notturno, straordinario, ferie...) sul premio fedeltà e sul t.f.r., esulassero dall'oggetto dell'accordo transattivo intervenuto fra le parti, in parziale accoglimento del gravame

proposto dal Santoro, condannava la società al pagamento dell'importo di euro 10.530,44 oltre accessori di legge.

Avverso tale decisione Mollo Giovanna e Santoro Guido quali eredi di Santoro Roberto interpongono ricorso per Cassazione sostenuto da cinque motivi, resistiti con controricorso dalla società Teksind Aluminium.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art.378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2120 c.c. nonché dell'art.19 c.c.n.l. industria metalmeccanica privata in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c.. Si lamenta che la transazione *inter partes*, escludendo dal computo del t.f.r. talune voci che dovevano invece contribuire alla sua struttura, vulnera sia la specifica disposizione contrattuale collettiva che disciplina la determinazione del tfr, che la norma codicistica di riferimento.).

2. Con il secondo mezzo di impugnazione si denuncia contraddittorietà della motivazione in relazione all'art.360 n.5 c.p.c. Si lamenta che la Corte distrettuale, dopo aver sostenuto che il lavoratore non fosse stato informato nei dettagli dell'ammontare delle proprie competenze di fine rapporto, aveva accertato che lo stesso aveva comunque acquisito consapevolezza del fatto che le diverse somme percepite per il lavoro prestato all'estero, non sarebbero state inserite nel computo delle competenze di fine rapporto. Non poteva, quindi il ricorrente nel contempo ignorare l'ammontare del t.f.r. e dall'altra conoscerlo parzialmente.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2120 e 2113 c.c. e delle disposizioni

del c.c.n.l. industria metalmeccanica privata in relazione all'art.360 comma primo n.3 c.p.c. nonché contraddittoria motivazione ex art.360 n.5 c.p.c. Si rimarca l'erroneità degli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, laddove ha negato la nullità dell'atto transattivo sul rilievo che il lavoratore era in grado di rappresentarsi quali sarebbero state le proprie spettanze di fine rapporto in relazione al pregresso periodo di lavoro, ribadendo la contraddittorietà della motivazione per aver dato "per certo ciò che invece precedentemente si riteneva ignoto".

4. Con il quarto mezzo di impugnazione di denuncia omessa pronuncia relativa alla domanda di accertamento della natura di distacco del periodo lavorato in Cina e della nullità parziale della transazione punto b, in relazione al t.f.r. per mancanza di *res litigiosa*, ex art.360 n.5 c.p.c.

5. Con il quinto motivo è dedotta la nullità della transazione (punto b) ove dispone di rinunce a diritti, quantomeno in relazione al t.f.r., per la mancanza di *res litigiosa* (art.1965 c.c., art.360 n.5 e 112 c.p.c.) e comunque per la sua genericità (artt.1346 e 1418 c.c.). E' dedotta altresì la "mancata indagine da parte dei Giudici del merito circa la volontà delle parti in ordine alla transazione *de qua* anche in osservanza dell'art.421 c.p.c. (art.421 e 112 c.p.c. e 360 n.5 c.p.c.)".

In ordine logico appare opportuno esaminare in primo luogo detto motivo.

Esso si sottrae alla censura di inammissibilità svolta dalla controricorrente, giacchè tende a far valere essenzialmente un vizio di violazione di legge attinente alla nullità dell'atto transattivo, per l'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma di legge, da parte della Corte di merito.

5.1 Esso è altresì fondato.

La Corte distrettuale, pervero, ha negato che la fattispecie concreta attenesse ad una preventiva disposizione di diritti non ancora sorti né maturati, con conseguente nullità dell'atto di disposizione, poiché il lavoratore era in grado in quel momento, di rappresentarsi le proprie spettanze di fine rapporto concernenti il pregresso periodo di lavoro.

Tale assunto vulnera, tuttavia, il principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, che va qui ribadito, alla cui stregua, atteso che il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 cod. civ., per mancanza dell'oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l'accantonamento delle somme già effettuato (cfr. Cass. 7-3-05 n.4822).

5.2 La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali non è infatti annullabile previa impugnazione da proporsi nei termini di cui all'art 2113 cod. civ., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti" (Cass. 14-12-98 n. 12548).

La considerazione che non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del TFR, essendo il lavoratore ancora in servizio al momento dell'atto di disposizione, è determinante ai fini della soluzione della delibata questione, giacché per lo scrutinio di legittimità e validità della rinuncia, non basta l'accantonamento delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del soggetto e quindi l'eventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto

di lavoro è nulla per mancanza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 1418, 2^ comma, c.c. in relazione all'art. 1325 c.c..

6. In definitiva, va accolto il quinto motivo di ricorso con assorbimento di ogni altra censura.

L'impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione la quale, statuendo anche sulle spese del presente giudizio di cassazione, provvederà, attenendosi al principio sopra richiamato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 7 ottobre 2015.